

Riscatto di laurea: i contributi sono interamente deducibili

Sto valutando se riscattare gli anni di laurea e ho necessità di avere alcune informazioni in relazione al regime fiscale a cui vengono assoggettati i contributi versati per tali anni. Sono un dipendente privato, con assunzione avvenuta nel secondo semestre del 1986. Pertanto, non potendo beneficiare del percorso agevolato, avrei intenzione di riscattare la laurea secondo il regime ordinario. Tenuto conto che dovrò far fronte a un esborso piuttosto consistente, vorrei sapere se, ai fini Irpef, i contributi versati per il riscatto di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo senza alcun limite di importo, o se invece sono detraibili.

R.A. - MILANO

I contributi versati volontariamente alla forma di previdenza obbligatoria di appartenenza del lavoratore, allo scopo di riscattare gli anni del corso legale di laurea, sono ordinariamente deducibili per cassa (ossia nel periodo d'imposta in cui avviene il loro pagamento, che pertanto si consiglia ai fini fiscali di rateizzare negli anni, vista l'entità dell'importo complessivo da sborsare). La deduzione è prevista per intero, senza alcuna limitazione di importo (comma 1, lettera e, articolo 10 del Tuir, Dpr 917/86), ferma restando la capienza del reddito complessivo lordo.